



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA)

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127

sito internet: www.ics-arcisate.gov.it

email: vaic81800e@istruzione.it – email: ics-arcisate@ics-arcisate.gov.it

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it

**Norme e criteri per la valutazione nella scuola dell'infanzia, nel
primo ciclo di istruzione e per la conduzione dell'Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo**

delibera del Collegio docenti del 25 Ottobre 2018

INDICE

	<i>pag.</i>
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE	4
3. NORME E CRITERI PER LA VALUTAZIONE	6
Premessa	6
a. Criteri per la valutazione degli apprendimenti	7
b. Indicatori per la valutazione della Religione Cattolica	10
c. Criteri per la valutazione del comportamento	12
d. Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento	15
Trasparenza della valutazione	15
4. SCUOLA DELL'INFANZIA	
a. Criteri e procedure per la permanenza/il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico	16
5. SCUOLA PRIMARIA	
a. La valutazione	17
6. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
a. Composizione del Consiglio di Classe	18
b. Il voto è deciso dal consiglio di classe	19
c. Criteri di ammissione	19
d. Validità dell'anno scolastico	20
e. Giudizio di ammissione: legittimità procedure e comunicazioni alla famiglia	21
7. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO	23
a. Voto di ammissione.....	23
b. Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione.....	23
8. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	25
9. ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO	26
a. Le prove scritte	26
b. Strumenti utilizzabili durante le prove scritte.....	28
c. Il colloquio.....	28
d. Candidati assenti e sessioni suppletive	30
e. Correzione e valutazione delle prove.....	30
f. Voto finale ed adempimenti conclusivi	30
g. Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento	30
h. Ammissione all'esame dei candidati privatisti	33
i. Privatisti	33
10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO	35

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media), in particolare il paragrafo riguardante il colloquio pluridisciplinare.
- Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.
- Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 riguardante Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
- Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado.
- Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007.
- Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale).
- Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 (permanente).
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
- Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010.
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art. 1 c. 181 lett. i).
- D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.
- D. Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017.
- D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017.
- D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017.
- Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.
- Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari - Documento del comitato scientifico nazionale.

2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La scuola pone al centro la persona che apprende con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni studente, nell'ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un'educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

Nell'assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo* in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d'insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e, avendo per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, assume una preminente funzione formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove, attraverso un'azione di stimolo al miglioramento continuo, l'autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Nel rispetto di quanto previsto dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo*, sarà dunque compito dei docenti porre in atto azioni d'insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il raggiungimento degli *standard* d'apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il miglioramento.

La valutazione deve essere:

- finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l'apprendimento;
- tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;
- relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni;
- comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.

La valutazione deve avere funzione di:

- verifica degli apprendimenti individuali;
- promozione della motivazione;
- mezzo di formazione;

- comunicazione d'informazione agli alunni.

Le metodologie e gli strumenti adottati consistono in:

- prove oggettive;
- questionari;
- osservazioni in itinere;
- relazioni;
- produzioni orali e scritte.

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, di orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d'uso formativo dell'errore e dell'insuccesso.

3) NORME E CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado

Definizione descrittori per gli apprendimenti, per I.R.C. e criteri per la valutazione del comportamento

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 e la Nota Integrativa n. 1865 del 10 Ottobre 2017, a partire dal corrente anno scolastico, hanno introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado. Tali decreti, attuativi della Legge n. 107/2015, affidano ad ogni Collegio Docenti la responsabilità di definire dei descrittori sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che siano di facile accessibilità e trasparenti per le famiglie.

I descrittori degli apprendimenti si accompagneranno al tradizionale voto numerico, per meglio definirlo relativamente a conoscenze, abilità e linguaggio.

Non è possibile tuttavia limitare la valutazione di un alunno ad una mera media matematica di saperi, poiché la valutazione si configura come un processo che ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell'apprendimento, ma anche lo sviluppo dell'identità personale dello studente.

a. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

Indicatore	Illustrazione
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> • Contenuti disciplinari appresi
Abilità	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione e rielaborazione delle conoscenze
Linguaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di un linguaggio disciplinare specifico

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPRESSI IN DECIMI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE		
10	Conoscenze	Ha una conoscenza completa, approfondita e ben strutturata dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica con sicurezza e autonomia le conoscenze in diversi contesti; le rielabora in modo originale e analitico operando collegamenti efficaci.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio ricco e ben articolato, utilizzando un lessico appropriato.
9	Conoscenze	Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica con sicurezza e autonomia le conoscenze in diversi contesti; le rielabora in modo personale operando collegamenti pertinenti.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio ricco e ben articolato, utilizzando un lessico appropriato.

8	Conoscenze	Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica in modo corretto e autonomo le conoscenze in diversi contesti; le rielabora operando collegamenti adeguati.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato.
7	Conoscenze	Ha una conoscenza globalmente corretta dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica correttamente le conoscenze in contesti simili e opera semplici collegamenti.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio sostanzialmente appropriato, utilizzando un lessico adeguato all'intenzione comunicativa.
6	Conoscenze	Ha una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende globalmente e applica le conoscenze in modo mnemonico in contesti noti.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio semplice, utilizzando un lessico di base e talvolta ripetitivo.
5	Conoscenze	Ha una conoscenza frammentaria dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende ed applica in modo incerto le conoscenze.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio impreciso, utilizzando un lessico spesso carente.
4	Conoscenze	Ha una conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela notevoli difficoltà nella comprensione e nell'applicazione delle conoscenze.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio stentato, utilizzando un lessico poco pertinente.
3	Conoscenze	Ha una conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti disciplinari.

	Abilità	Anche se guidato, rivela gravi difficoltà nella comprensione e non possiede la strumentalità di base.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio inadeguato all'intenzione comunicativa.
2	Conoscenze	Non ha conoscenza dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela gravissime difficoltà nella comprensione e non possiede alcuna strumentalità di base.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio inadeguato all'intenzione comunicativa.
1	Conoscenze	Non ha conoscenza dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela gravissime difficoltà nella comprensione e non possiede alcuna strumentalità di base.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio inadeguato all'intenzione comunicativa.

b. Indicatori per la valutazione della RELIGIONE CATTOLICA

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Conosce espressioni, documenti e contenuti essenziali della Religione Cattolica. |
| <ul style="list-style-type: none">• Rispetta ed apprezza i valori etici e religiosi nell'esistenza delle persone e nella storia dell'umanità. |

Tabella di corrispondenza tra giudizio sintetico -indicatori

Ottimo	<ul style="list-style-type: none">• Ha una conoscenza approfondita di espressioni, documenti e contenuti della religione cattolica ed opera efficaci collegamenti disciplinari Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le proposte.• È aperto al dialogo educativo; rispetta le idee; riflette sugli argomenti in modo critico.
Distinto	<ul style="list-style-type: none">• Ha piena conoscenza di espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione cattolica.• Partecipa con motivazione alle differenti proposte.• Utilizza un linguaggio preciso; è disponibile al confronto e al dialogo.
Buono	<ul style="list-style-type: none">• Rivela conoscenze adeguate di espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione cattolica.• Partecipa spontaneamente e con pertinenza alle proposte.• Si impegna per dare il proprio contributo nei dialoghi e nei confronti.
Sufficiente	<ul style="list-style-type: none">• Conosce con sufficiente precisione espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione cattolica.• Partecipa saltuariamente alle attività in classe.• È disponibile al dialogo e al confronto, se stimolato; si adegua alle idee degli altri.

Non sufficiente

- Conosce in modo molto superficiale espressioni, documenti e contenuti della religione cattolica.
- Fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto dei valori etici.
- Non partecipa alle attività e non dialoga sugli argomenti presentati.

**c. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado**

COMPETENZE DI CITTADINANZA	LIVELLO DI PADRONANZA			
	INIZIALE	BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
Prendersi cura di sé e degli altri e dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ● Non sempre ha cura e rispetto di sé; comprende a fatica l'uso adeguato di materiali, risorse, strumenti propri e comuni. ● Va sollecitato al rispetto dei compagni e del personale scolastico. ● Fatica a rispettare le regole stabilite per ogni spazio della scuola; va guidato ad acquisire consapevolezza verso l'ambiente come bene comune. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Generalmente ha cura e rispetto di sé; utilizza con sufficiente riguardo materiali, risorse, strumenti propri e comuni. ● Di solito rispetta i compagni e il personale scolastico, assumendo atteggiamenti e comportamenti adeguati. ● Non sempre si adegua alle regole stabilite per ogni spazio della scuola; sa che l'ambiente è un bene comune e quasi sempre lo rispetta. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano stile di vita; utilizza correttamente materiali, risorse, strumenti propri e comuni. ● Rispetta i compagni e il personale scolastico, assumendo atteggiamenti e comportamenti corretti. ● Rispetta le regole stabilite per ogni spazio della scuola; sa che l'ambiente è un bene comune e ne ha cura. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha sempre cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e consapevole stile di vita; utilizza con riguardo materiali, risorse, strumenti propri e comuni. ● Rispetta consapevolmente i compagni e il personale scolastico, assumendo atteggiamenti e comportamenti corretti e responsabili. ● Rispetta sempre le regole stabilite per ogni spazio della scuola; è consapevole che l'ambiente è un bene comune e si impegna per salvaguardarlo.

<p>Assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Si mostra poco collaborativo e disponibile verso i compagni. ● Fatica a riconoscere il ruolo dell'insegnante e ad essere rispettoso nei suoi confronti. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nella maggior parte dei casi instaura relazioni positive con i compagni. ● Si adegua al ruolo dell'insegnante rapportandosi se necessario. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Instaura relazioni positive con i compagni. ● Riconosce il ruolo dell'insegnante; collabora relazionandosi con atteggiamenti di rispetto. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Instaura sempre rapporti collaborativi con i compagni esercitando una leadership positiva. ● È consapevole del ruolo dell'insegnante e collabora fattivamente relazionandosi con atteggiamenti di stima e di fiducia
<p>Agire in modo consapevole e responsabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Partecipa in modo saltuario anche se sollecitato. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Partecipa alla vita scolastica selettivamente o su sollecitazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Partecipa alla vita scolastica in modo attivo, interessato e abbastanza responsabilmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Partecipa alla vita scolastica apportando un contributo costruttivo, personale, cooperativo e responsabile.

<p>Essere autonomi nella gestione di sé e del proprio lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Va stimolato a svolgere lavori e attività assegnati; è poco disponibile a seguire le indicazioni dei docenti. ● È spesso sprovvisto degli strumenti operativi per eseguire il proprio lavoro; fatica a trovare soluzioni adeguate. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Svolge generalmente lavori e attività assegnati. ● Utilizza su indicazione gli strumenti operativi per eseguire il proprio compito; fatica a trovare soluzioni adeguate in autonomia. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Svolge con regolarità e correttezza lavori e attività assegnati. ● Utilizza gli strumenti operativi adeguati al proprio lavoro; trova soluzioni corrette usando conoscenze e abilità acquisite. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Svolge con regolarità, cura e precisione qualsiasi lavoro e attività assegnati. ● Utilizza con consapevolezza gli strumenti operativi adeguati al proprio lavoro; trova soluzioni efficaci e personali mettendo in gioco le proprie conoscenze e abilità.
---	---	--	--	--

d. STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

(art. 2, comma 2)

Scuola Primaria

Progetto “Aquilone”: attività di recupero e rinforzo rivolto agli alunni delle classi 2[^], 3[^], 4[^] e 5[^], svolto dagli insegnanti curricolari in orario extrascolastico.

Novembre/Gennaio 7 incontri di 2 ore ciascuno
Marzo/Aprile 7 incontri di 2 ore ciascuno.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Progetto “Aiuto allo studio”: attività di recupero e rinforzo rivolto agli alunni delle classi prime, svolto dagli insegnanti curricolari in orario extrascolastico

Primo quadrimestre: 6 incontri di 2 ore ciascuno

Progetti PON

attività di recupero, di rinforzo e di consolidamento del metodo di studio, in funzione anche orientativa, rivolte agli alunni delle classi seconde, svolte da esperti con il supporto di docenti curricolari in orario extrascolastico.

Gennaio/Maggio

In Itinere

attività di recupero, di rinforzo degli apprendimenti rivolte agli alunni di tutte le classi, svolte dai docenti curricolari in orario scolastico.
Primo quadrimestre: un numero di ore pari all'orario scolastico settimanale di ciascuna disciplina.

Secondo quadrimestre: un numero di ore pari all'orario scolastico di due settimane di ciascuna disciplina.

TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE

(art. 1, comma 5)

Per favorire i rapporti scuola – famiglia l'Istituzione Scolastica adotterà le seguenti modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti:

- area specifica del sito dell'Istituto in cui verranno pubblicati tutti i documenti prodotti relativi alla valutazione periodica degli studenti;
- avviso informativo generale rivolto alle famiglie in merito alle norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2017.

4. SCUOLA DELL'INFANZIA

a. Criteri e procedure per la permanenza/il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico

L'eventuale permanenza/trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico, da considerarsi straordinaria e del tutto eccezionale, deve riferirsi ad alunni che necessitano di una speciale attenzione (condizioni di disabilità certificata, adozione, immigrazione recente, ecc.).

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico richiede quattro diversi elementi, sostenuti da una progettualità condivisa tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari e specialisti:

- 1) la famiglia deve condividere la scelta e, in quanto responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, deve provvedere a fare esplicita e motivata richiesta scritta e firmata da entrambi i genitori per il trattenimento alla scuola presso cui l'alunno risulta iscritto;
- 2) certificazione (o parere tecnico) dei servizi socio-sanitari o di esperti del settore che seguono il minore in cui sia accertata la previsione di un vantaggio specifico, in termini di opportunità, nell'apprendimento e nello sviluppo del soggetto se trattenuto nella scuola dell'infanzia e - per contro - la perdita di opportunità in termini di apprendimento e di sviluppo nel caso di passaggio alla scuola primaria;
- 3) progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l'illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;
- 4) decisione del dirigente scolastico di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria e comunque non superiore ad un anno scolastico, in accordo con la famiglia e acquisiti i pareri del Team e del Collegio dei docenti.

5. SCUOLA PRIMARIA

a. La valutazione

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è affidata ai docenti della classe e al Dirigente Scolastico.

I docenti, anche di altro ordine scolastico, che svolgono attività nell'ambito dell'arricchimento e approfondimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio è espressa con votazione in decimi.

La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica e dell'eventuale attività alternativa è espressa tramite un giudizio sintetico.

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito documento approvato dal Collegio dei Docenti reso noto agli alunni, alle famiglie e pubblicato sul sito della scuola.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva o al successivo ordine scolastico anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Le strategie e le iniziative adottate dalla scuola per il miglioramento dei livelli di apprendimento sono indicati nel documento di cui sopra.

In sede di scrutinio finale i docenti della classe e il Dirigente Scolastico (o il suo delegato) possono non ammettere, con decisione assunta all'unanimità, l'alunno alla classe successiva o al successivo ordine scolastico solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione che descriva le iniziative assunte dalla scuola per migliorare la situazione didattica dell'allievo e i benefici che si possono ragionevolmente attendere da una ripetenza.

L'eventuale non ammissione può essere deliberata in presenza di alcune delle seguenti condizioni:

- livello di preparazione nelle varie discipline talmente parziale o iniziale da pregiudicare gravemente la possibilità di proseguire il percorso scolastico e di conseguire il successo formativo;
- condivisione con la famiglia;
- proposta degli specialisti e/o dei servizi che hanno in carico l'alunno;
- alunni neoarrivati in Italia ed inseriti nella classe ad anno scolastico già avviato che possano trarre vantaggio da una ripetenza;
- per le classi quinte livelli di competenze e di prerequisiti inadeguati per una positiva prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di primo grado.

6. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

a. Composizione del Consiglio di Classe

La particolarità del Consiglio di Classe degli scrutini intermedi e finali è che esso opera come “collegio perfetto”, ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. Pertanto è obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) - con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve variare.

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell’istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o di materia affine comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso Consiglio di Classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più Consigli di Classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del consiglio di classe.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Cittadinanza e Costituzione

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica ai sensi dall’art. 1 della Legge 169/08.

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli allievi.

Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” in un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di Classe vale “uno”. Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile per cui è stato assegnato alla classe non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno.

L’insegnante di religione cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Il docente di alternativa alla religione cattolica

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai Consigli di Classe per gli scrutini periodici e finali limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini bisogna effettuare un'analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l'utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

b. Il voto è deciso dal Consiglio di Classe

La valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di Classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Per tale motivo i voti sono solo "proposti" dal docente, ma ratificati o modificati dal Consiglio di Classe.

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente nella sua proposta di voto tiene conto dei criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e, nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di Classe sono debitamente motivate, si ritengono insindacabili.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

c. Criteri di ammissione

L'ammissione alle classi seconde e terze e all'esame di stato di fine primo ciclo è disposta in via generale anche nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, il consiglio di classe può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (Nota MIUR 1865 del 10/10/2017).

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata. Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni.

Favorevoli all'ammissione

- presenza di disturbi dell'apprendimento diagnosticati o comunque rilevati;

- limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole;
- situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell'apprendimento;
- eventuali ripetenze;
- significativi miglioramenti rispetto alla situazione iniziale.

Sfavorevoli all'ammissione

- livello di preparazione nelle varie discipline talmente parziale da pregiudicare gravemente la possibilità di proseguire il percorso scolastico e di conseguire il successo formativo, nonostante gli interventi compensativi messi in atto dalla scuola e documentati;
- ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia l'opzione più favorevole per l'acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili;
- numero di insufficienze ≥ 5 ;
- non sono ammessi alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo statuto delle studentesse e degli studenti, gli alunni nei confronti dei quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di essere ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato se è stato valutato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale.

Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può essere ammesso alla classe successiva o sostenere l'Esame di Stato se il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dopo aver esaminato attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina e dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne deciderà l'ammissione.

Tale giudizio può essere non espresso e quindi il Consiglio di Classe può assegnare all'allievo il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

d. Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le deroghe al suddetto limite in casi eccezionali e congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, includono:

- le assenze per malattia giustificate con certificato medico,
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate,
- situazioni di disagio familiare e/o personali accertate e/o segnalate dai servizi sociali,
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane,
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.,
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

Il coordinatore di classe, nel momento in cui le assenze accumulate escono dall'ordinario, è tenuto a darne comunicazione alla famiglia.

Esclusione dallo scrutinio finale

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe riconosciute - comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine primo ciclo.

Inoltre nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. In tale caso la verbalizzazione e la successiva registrazione della decisione riporteranno letteralmente "l'esclusione dallo scrutinio finale". Quindi, nei confronti degli studenti eventualmente interessati, non si procede a scrutinio: il che comporta che non vi è proposta di voto da parte dei singoli insegnanti (anche quelli che eventualmente disponessero di elementi di giudizio sufficienti) né tanto meno la loro attribuzione (che avviene appunto in sede di scrutinio).

Sui registri e sulle schede di valutazione (nonché sull'eventuale tabellone da affiggere) si scriverà: "escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla classe/all'esame di fine primo ciclo, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017". Sul documento di valutazione le caselle relative ai voti rimarranno in bianco.

e. Giudizio di non ammissione: legittimità procedure e comunicazioni alla famiglia

Non esiste una valutazione obiettiva. Può solo esistere una valutazione per l'apprendimento e non dell'apprendimento, per lo studente e non dello studente. Se le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e se la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, allora l'ammissione o meno alla classe successiva diventa parte coerente di un processo in cui lo studente e i suoi bisogni rimangono al centro di una modalità valutativa che non può essere né selettiva né punitiva, ma sempre formativa.

L'intero percorso formativo dell'alunno va quindi regolarmente monitorato e la famiglia, soprattutto in caso di difficoltà significative, deve essere puntualmente informata e coinvolta a cura del coordinatore e/o dei docenti delle discipline interessate, sia attraverso formali

comunicazioni scritte sia attraverso colloqui di cui risultino verbalizzati i contenuti. Il consiglio di Classe programma gli interventi compensativi ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti e ne verifica gli esiti.

Al fine di non lasciar cadere il rapporto e il dialogo educativo proprio nel momento più critico, in caso di non ammissione il coordinatore di classe, al termine degli scrutini e prima della pubblicazione dei risultati, inviterà la famiglia e lo studente a colloquio - con modalità concordate con il Dirigente - per un'informazione motivata degli esiti.

7. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) presenza di sufficienti elementi di valutazione;
- c) non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale;
- d) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati.

A seguito delle valutazioni periodiche, il consiglio di classe provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e ad attivare specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

a. Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione è definito considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe sia nell'ambito di tutto l'istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Amnesso", seguito dal voto in decimi (anche se negativo) attribuito al voto di ammissione, ovvero "Non amnesso".

b. Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione

Al voto di ammissione corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della maturazione personale dell'alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da

risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi maturati all'interno del triennio.

In particolare il voto di ammissione non può essere l'espressione di un calcolo matematico, ma viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva evolutiva:

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo,
- processi motivazionali (continuità e crescita nel triennio, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione),
- media dei voti,
- l'apprendimento e le competenze maturate,
- particolari attività formative documentate svolte dall'alunno (partecipazione a concorsi, gare sportive, ecc.).

8. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La competenza dell'ammissione alla classe successiva o all'esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente.

Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza.

L'alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l'alunno possa essere non ammesso qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l'alunno stesso.

La valutazione, e quindi l'esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all'idoneità o meno della struttura di futura frequenza: ciò vale sia per gli scrutini sia per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Qualora l'alunno con disabilità non consegua il titolo di studio prescritto, la scuola rilascia l'attestato che certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione delle competenze acquisite). Gli alunni che otterranno il solo attestato devono essere ammessi, in ogni caso, agli esami, poiché solo la commissione d'esame può rilasciare detto attestato. L'attestato, quindi, contiene i crediti formativi maturati ed è un documento completo.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Qualora la famiglia richieda anche il certificato delle competenze, la scuola provvede a rilasciarlo e le competenze riguarderanno i percorsi di insegnamento individualizzati previsti nel PEI e potrà essere utilizzato un modello d'Istituto con gli opportuni adattamenti.

9. ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento dell'arricchimento dell'offerta formativa. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali.

a. Le prove scritte

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- a. prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

- c. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto per l'insegnamento dell'inglese potenziato o l'insegnamento dell'italiano per gli stranieri nelle ore della seconda lingua comunitaria.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, della durata di 4 ore, accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al paragrafo precedente.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, della durata massima di 4 ore, accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste;
- b. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta relativa alle lingue straniere, della durata massima di 4 ore, accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e. sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dell'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce o la traccia che viene proposta ai candidati.

b. Strumenti utilizzabili durante le prove scritte

Per la prova di italiano è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

Per la prova di matematica è consentito l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

Per la prova di lingue è consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue.

c. Il colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, consentendo di valutare la maturazione globale dell'alunno.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, così come esemplificati nel documento MIUR *"Indicazioni Nazionali e nuovi scenari"* redatto dal Comitato Scientifico Nazionale.

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;
- non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il consiglio di classe ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Modalità della conduzione del colloquio

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, del livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. È opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: musica, tecnologia, arte ed immagine e scienze motorie e sportive.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame.

Criteri per la conduzione del colloquio

- Il Consiglio di Classe, in base agli interessi evidenziati dall'alunno, individuerà un docente/una disciplina con cui iniziare la prova orale.
- I docenti *condurranno* il colloquio, in rapporto alle capacità evidenziate dall'alunno e agli obiettivi prefissati, su uno dei tre percorsi elaborati dagli allievi, con la possibilità di richiedere ulteriori collegamenti interdisciplinari; per gli alunni con certificazione il colloquio verrà condotto su un solo percorso.
- Agli alunni che hanno dimostrato di aver raggiunto un grado di preparazione significativo *potranno essere poste* in forma problematica questioni non strettamente di ordine scolastico.
- Per i ragazzi che presentano particolari difficoltà si privilegerà la descrizione di

un'esperienza o di eventuali attività alternative effettuate nell'arco del triennio; si potrà richiedere loro di parlare del proprio vissuto.

I ragazzi saranno invitati a fornire il materiale delle attività svolte durante il percorso scolastico.

d. Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

e. Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

f. Voto finale e adempimenti conclusivi

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

g. Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate

e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dell'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Allievi con bisogni educativi speciali

Nella categoria dei *Bisogni Educativi Speciali* (BES) rientrano allievi con disturbi specifici di

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse, a cui va garantito il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

Per questa ragione, è prerogativa dei singoli consigli di classe redigere, per ciascun allievo, un *Piano Didattico Personalizzato* (PDP) in cui si definiscano, in un'ottica di valorizzazione delle capacità e delle competenze personali e in un clima di collaborazione con la famiglia, gli strumenti, le strategie d'intervento e le forme di valutazione ritenuti più idonei per garantire allo studente le migliori opportunità formative.

Per questo, ai fini del buon andamento dell'Esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione, è necessario ricordare quanto segue.

Alunni con DSA

La Commissione d'esame terrà in debita considerazione gli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe relativamente a ciascun candidato, e in particolar modo i dispositivi, le strategie didattiche e le forme di valutazione utilizzati durante i percorsi di apprendimento. A partire dalla documentazione presente nella scuola e dagli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe, la Commissione predisporrà adeguate forme di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo altresì la possibilità che i candidati utilizzino gli strumenti compensativi previsti nel *Piano Didattico Personalizzato* (PDP) e/o nella documentazione presente nella scuola.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Inoltre, sarà possibile prevedere che i candidati si avvalgano di tempi più lunghi, rispetto a quelli ordinari, per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento a quelle volte ad accertare le competenze nelle lingue straniere; sarà inoltre opportuno adottare, durante la fase di correzione delle prove, criteri di valutazione che tengano conto del contenuto piuttosto che della forma.

Ai candidati sarà poi consentito l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici, nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Alunni con BES non riconducibili a DSA

Per i candidati con *Bisogni Educativi Speciali* (BES) non riconducibili a *Disturbi Specifici di Apprendimento* (DSA), formalmente individuati dai singoli Consiglio di Classe, la Commissione d'Esame terrà in debita considerazione le situazioni soggettive specifiche relative a ciascun

allievo per il quale è stato redatto un *Piano Didattico Personalizzato* (PDP). Inoltre, la Commissione si avvarrà degli elementi informativi forniti dai docenti, con particolare attenzione per i dispositivi, le strategie didattiche e le forme di valutazione utilizzati nell'ambito di una didattica individualizzata e personalizzata, quale occasione preziosa per organizzare al meglio il percorso d'esame.

A tal fine, i Consigli di Classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati predisposti per ciascun allievo.

In ogni caso, secondo il nuovo quadro normativo, relativamente ai candidati con *Bisogni Educativi Speciali* (BES) non riconducibili a *Disturbi Specifici di Apprendimento* (DSA), in sede d'esame non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

h. Ammissione all'esame dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

i. Privatisti

Programmi e documentazione saranno presentati prima della riunione della commissione plenaria. Il Dirigente scolastico prenderà contatti con il privatista, nel caso in cui il programma d'esame da questi depositato sia troppo riduttivo o poco aderente rispetto ai "programmi" nazionali e lo inviterà pertanto a integrarlo ove necessario.

In sede di prima riunione della plenaria, la commissione valuterà la “sufficienza” di tali programmi (art. 16 della OM 3 maggio 1947), soprattutto rispetto a quelli nazionali, per adottare le relative decisioni.

I programmi dei privatisti devono essere firmati dal candidato, dai suoi genitori ed anche dagli insegnanti che lo hanno preparato.

Saranno poi le prove scritte e l'orale (che devono riguardare tutte le discipline, anche in relazione alle indicazioni nazionali) a permettere una valutazione e decidere quindi per l'esito dell'esame.

Per i candidati **privatisti con certificazione L. 104**, valgono le stesse indicazioni sopra fornite per la gestione delle prove differenziate o per la partecipazione agli esami ai soli fini del rilascio del credito formativo. La commissione, non avendo in questo caso una relazione finale di classe con la quale confrontarsi (trattandosi di privatista), potrà fare riferimento a quelle elaborate da centri privati di preparazione o da eventuali strutture di accoglienza ove sono inseriti questi ragazzi o ragazze con particolari situazioni sociali.

I candidati privatisti dovranno esibire un documento di riconoscimento per ogni prova scritta. Ciò vale anche per la prova orale. L'avvenuta identificazione sarà scritta nei relativi verbali delle singole prove.

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

La valutazione e la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si legano strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con il DM n. 254 del 16/11/2012. Nelle pagine iniziali del testo si trovano importanti considerazioni volte a contestualizzare l'azione educativa della scuola e dei docenti nel quadro dell'attuale scenario culturale di complessità e pluralità, che impone un ripensamento dell'identità progettuale della scuola stessa: essa, infatti, pur contribuendo all'acquisizione, da parte degli allievi, di conoscenze e abilità specifiche, è chiamata a promuovere lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno, attraverso percorsi di insegnamento-apprendimento unitari che, ponendo al centro dell'azione educativa lo studente in tutti i suoi aspetti – cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi – consentano a ciascuno di collocare i saperi acquisiti nell'ambito di orizzonti di significato.

Spostare l'attenzione sulle competenze non implica dunque trascurare il ruolo determinante che tutti i risultati di apprendimento, identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che una persona possa sviluppare competenze in assenza di una sicura padronanza delle strumentalità di base! Come evidenzia la letteratura scientifica, infatti, la competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali, in grado di favorirne l'acquisizione.

Porsi in un'ottica di promozione e di sviluppo delle competenze richiede pertanto un ripensamento del modo di "fare scuola", attraverso l'integrazione di modelli didattici riferiti ai nuclei fondanti delle discipline con modalità interattive e costruttive di apprendimento.

È in tale cornice culturale che si inserisce il documento di certificazione delle competenze che la scuola è tenuta a rilasciare al termine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado; nello specifico, tale documento è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati che siano. L'operazione di certificazione, pertanto, presuppone il possesso di una serie di informazioni che contestualizzino l'agire autonomo e responsabile dello studente nell'ambito di un orizzonte di senso in grado di valorizzarne le innumerevoli risorse. Ciò implica per i docenti una grande responsabilità, quella cioè di valutare se, e a quale livello di padronanza, l'alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito. Per questo motivo la certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e la processualità. Complessità, in quanto prende in

considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi. Processualità, in quanto tale operazione non può essere confinata nell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi con le evidenze raccolte e documentate in tutti gli anni precedenti. La certificazione delle competenze rappresenta inoltre uno strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

Il documento di certificazione delle competenze

Il modello nazionale di certificazione allegato al D.M. n. 742/2017 è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curriculum, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente. Il modello fa riferimento alle competenze chiave europee del 2006, articolate in dettaglio dalle competenze previste dal Profilo finale dello studente, ridotte però nel numero e semplificate, come richiesto dalle scuole che hanno sperimentato il modello ministeriale di certificazione delle competenze negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze:

- la prima colonna riporta le competenze chiave europee;
- la seconda colonna riporta le competenze indicate dal *Profilo finale dello studente*, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente al fine di consentire una agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli stessi alunni;
- la terza colonna riporta i livelli da attribuire a ciascuna competenza.

I livelli sono descritti nel seguente modo:

A – Avanzato: l'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio: l'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base: l'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale: l'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Modalità di compilazione del documento

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, il documento viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato

alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Al riguardo, il D.M. 742/2017, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: *“Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”* Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello ministeriale descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del *Profilo*, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Sezione riservata agli esiti delle prove nazionali

Il D. Lgs. n. 62/2017, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese”*.

Il D.M. 742/2017, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017”*.

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato, vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.